

I c.d. “fuori rosa” e la risoluzione del contratto di prestazione sportiva: aspetti giuridici

Nell’ambito delle Leghe Nazionali Professionistiche di Calcio “Serie A Tim” e “Serie Bwin” è argomento di stretta attualità l’esclusione dalla rosa da parte di alcune società dei calciatori che non accettano di modificare le condizioni contrattuali precedentemente fissate e quello simile concernente la risoluzione dei contratti di prestazioni sportive.

Tali situazioni determinano una situazione di forte conflittualità tra la società e l’atleta in quanto, da un lato, le prime, in presenza di rose eccessivamente ampie, ritengono necessario consentire all’allenatore di suddividere i giocatori in gruppi mentre, dall’altro lato, l’Associazione Italiana Calciatori rivendica come inviolabile il diritto di ogni singolo calciatore ad allenarsi con la prima squadra.

Lungi da noi l’intenzione con questa breve analisi di prendere posizione a favore dell’una o dell’altra parte, nella presente sede ci limiteremo ad analizzare le diverse norme e soluzioni a sostegno, lasciando al lettore le conclusioni e precisando sin d’ora come entrambe le posizioni siano meritevoli di tutela.

Al riguardo, è subito necessario precisare che, per analizzare l’ipotesi del calciatore che viene messo fuori rosa e quella simile della risoluzione del contratto prestazioni sportive, bisogna fare riferimento alle peculiarità del contratto di lavoro dello sportivo professionista, che si caratterizza appunto per i suoi particolari contenuti riguardanti sia il lato dell’atleta, identificato come un lavoratore subordinato, sia il lato della società, intesa come datrice di lavoro. E’ insomma opportuno precisare immediatamente che tale tipologia di contratto segue sue regole proprie in Italia come nel resto del mondo (per fare un esempio di questi tempi si discute molto negli Stati Uniti del contratto di lavoro collettivo che dovrà essere sottoscritto dai giocatori della NBA) .

Stante questa peculiarità di contenuti, l’art. 4 comma 1 della Legge sul professionismo sportivo n. 91/1981 stabilisce espressamente che il contratto tra il calciatore professionista e la società destinataria delle prestazioni deve essere stipulato sulla base del contratto-tipo, predisposto conformemente all’Accordo Collettivo, che deve essere negoziato ogni tre anni tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti ed Associazione Italiana Calciatori e che fondamentalmente è il regolamento che disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra le Società professionistiche ed i Calciatori.

In proposito, va sottolineato che, dopo lunghe contrattazioni sfociate anche in uno sciopero, finalmente il 5 settembre scorso il Presidente Federale Abete, il Presidente dell’AIC Tommasi e il

Presidente della Lega di Serie A Beretta hanno sottoscritto il nuovo Accordo Collettivo con valenza fino a giugno 2012.

Tutto ciò premesso, con riferimento al primo aspetto concernente la possibilità o meno per una società di mettere “fuori rosa” i suoi calciatori, in base al precedente accordo collettivo non erano previste norme federali che permettessero alle società la possibilità di mettere “fuori rosa” un giocatore, soprattutto quando non era garantito all’atleta di poter trovare nuova sistemazione in altra squadra e, quindi, nel periodo in cui non erano possibili i trasferimenti. Più esattamente le società, a norma del precedente accordo di settore, non potevano mettere calciatori “fuori rosa”, perché un calciatore può avere una sola posizione all’interno della Società di appartenenza, e cioè quella di tesserato ed iscritto a libro paga, in quanto registrato con regolare contratto di prestazione sportiva.

Tale normativa era stata di fatto confermata anche dalla Corte Cassazione con sentenza n. 8438 del 2005 che aveva affermato che le condotte delle società comportanti la “messa fuori rosa” del calciatore determinavano “una forma di disagio psicologico e fisico con conseguente danno rilevante per l’ordinamento giuridico rientrante nella nozione di danno biologico ed esistenziale in quanto l’atleta non ha la possibilità di dimostrare le proprie qualità sportive sul campo”.

Quanto sopra riportato è stato recentemente posto in forte discussione dalla Lega di Serie A secondo cui – in linea di principio - un allenatore dovrebbe potere liberamente dividere la squadra in più gruppi distanti, a fronte della contraria opinione dell’AIC secondo cui i calciatori di una squadra devono invece essere sempre preparati ed allenati tutti insieme, senza discriminazioni.

Più esattamente, le società hanno proposto la abrogazione dell’articolo 7 dell’Accordo Collettivo e quindi l’eliminazione dell’obbligo per le medesime società di fare partecipare il calciatore agli allenamenti con la prima squadra (con facoltà di fare allenare il calciatore “a parte”, anche da solo, in una struttura “idonea” ed in un ambiente non “consono alla sua dignità professionale”). Tuttavia, stante la insuperabile presa di posizione dell’organismo rappresentativo dei giocatori, il testo dell’ormai famoso art. 7 (vero nodo della discordia che ha determinato il recente sciopero dei calciatori della “Serie A Tim”) è rimasto per il momento invariato ed AIC e Lega hanno concordato di fare riferimento – nel periodo transitorio - al parere interpretativo reso dal Presidente Abete in data 22 agosto 2011.

Va comunque sottolineato che, sulla base del nuovo accordo sottoscritto il 5 settembre, adesso peraltro può essere disposta (seppure in via provvisoria e con contestuale proposta di irrogazione della sanzione diretta al calciatore ed al Collegio Arbitrale) l’esclusione temporanea del calciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra, allorché la condotta dell’atleta sia tale da “non consentire, senza obiettivo, immediato, documento per la società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra”,

Ad ogni modo va precisato che il calciatore che – senza giustificato motivo – viene

temporaneamente escluso e non pagato potrebbe adire il Collegio Arbitrale della Federazione (l'organo deputato a giudicare in materia ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 dell'Accordo Collettivo), il quale sulla base del merito della questione deciderà se applicare sanzioni a carico delle società in termini di penalizzazioni o a carico dei calciatori in termini di multe pecuniarie per violazione degli obblighi contrattuali.

Si tratta di decisioni molto delicate e che sollevano molti dubbi in seno all'organo giudicante; certo è che il Collegio Arbitrale della Federazione recentemente ha dovuto spesso mediare con riferimento ai forti contrasti tra le società di calcio spesso accusate di "mobbing" (inteso brevemente come un comportamento ripetuto, irragionevole, rivolto contro un dipendente o un gruppo di dipendenti, tale da creare un rischio per la salute e la sicurezza) ed i calciatori, i quali, d'altra parte, negli ultimi tempi, consci del loro acquisito potere contrattuale, hanno voluto partecipare attivamente alla definizione dell'Accordo Collettivo.

Dunque, per quanto sopra riportato, ad oggi sembrerebbe possibile l'esclusione temporanea ma non la messa fuori rosa di un calciatore con la esclusione per così dire "permanente" dell'atleta; tuttavia, una società potrebbe in taluni casi chiedere la risoluzione del contratto, che può essere consensuale o meno e che può dipendere anche da eventi non strettamente riconducibili al rapporto tra la società ed il professionista.

Con riferimento appunto alla ipotesi della risoluzione del contratto di prestazione sportiva il punto di riferimento iniziale può certamente essere rappresentato dall'art. 117 delle Norme Organizzative Interne Federali della Federazione Italiana Giuoco Calcio, rubricato infatti "Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori professionisti". In tale sede viene statuito che la risoluzione del rapporto contrattuale determina la decadenza del tesseramento e che questa può avvenire consensualmente oppure nei casi previsti dal contratto, dall'accordo collettivo o dalle norme federali.

In proposito, alla base di una risoluzione del rapporto contrattuale vi è spesso un problema di tipo economico, legato appunto alla sopravvenuta incapacità della società calcistica di erogare la retribuzione inizialmente pattuita con il calciatore professionista. Infatti, per quanto concerne l'aspetto retributivo, il recente fallimento di molte squadre di calcio attesta come le spese da esse sostenute difficilmente tengano conto dell'andamento economico e degli introiti che la società percepisce durante l'arco della stagione; in questa prospettiva molte società si trovano sempre più spesso nella spiacevole situazione di dovere necessariamente rescindere dei contratti a causa delle sopravvenute situazioni economiche sfavorevoli dovute ad esempio ai minori introiti derivanti dai diritti televisivi, ai minori incassi dai botteghini ed alle spese sempre maggiori da dovere sostenere.

Sul punto è molto interessante notare che lo stesso sopracitato art. 117 NOIF statuisce, nel caso limite, che la risoluzione del contratto con un calciatore professionista consegue di diritto alla

retrocessione della società dal campionato della “Lega Pro Seconda Divisione” a quello “Nazionale Dilettanti”.

Ma rimanendo nell'ambito della serie più prestigiose, notiamo anche come l'art. 4 del nuovo accordo collettivo stabilisce al comma 6 che “La retribuzione [del calciatore professionista] può essere convenuta in misura diversa a seconda del campionato e/o della competizione internazionale cui la società partecipa e non può in ogni caso essere inferiore al minimo [prestabilito dallo stesso accordo]”.

Sembra dunque implicito che (non solo ad esempio nel caso di comportamento disciplinare non corretto da parte dell'atleta ma anche) qualora una società non fosse più in grado di sostenere una spesa retributiva inizialmente pattuita, sia legittima la richiesta della risoluzione consensuale del contratto qualora il calciatore non accetti una retribuzione inferiore.

Con riferimento, invece, ai diritti del calciatore anche quest'ultimo da parte sua potrebbe chiedere la risoluzione del contratto qualora lo stesso sia escluso in modo ingiustificato dalla rosa del club di appartenenza e ciò ai sensi dell'art. 12.2 dell'accordo collettivo, che prevede il diritto del calciatore a partecipare agli allenamenti ed alla preparazione pre-campionato con la prima squadra.

Inoltre, al calciatore spetterebbe un equo indennizzo, il quale viene calcolato in base a parametri quali gli anni di militanza del calciatore nel club, il suo compenso lordo ed il numero di anni di contratto rimanenti (ove esistenti), il tutto secondo quanto previsto dall'Art. 17 Regolamento Status e Trasferimenti FIFA.

Infine, a chiusura di questo breve scritto, va segnalato che, sempre a tutela dello stesso calciatore, interviene anche il recentissimo nuovo accordo collettivo sottoscritto in data 5 settembre 2011 che sempre all'art. 12 statuisce che “Il Calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto quando la società abbia violato gli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti”.

In ultima analisi, è dunque opportuno evidenziare che – qualora ci si trovi in una situazione di “messa fuori rosa”, di esclusione temporanea o di risoluzione del contratto - in linea teorica sia la società che i calciatori avranno differenti strumenti per fare valere le proprie ragioni e sostenere validamente le proprie posizioni mentre il merito della questione dovrà poi essere valutato caso per caso dagli organi competenti.

Tutto quanto sopra citato e commentato in relazione all'Accordo Collettivo – è bene precisarlo – si riferisce all'intesa raggiunta tra l'AIC e la Lega di Serie A. Con riferimento invece ai rapporti contrattuali tra l'AIC e la Lega di Serie B la base normativa sarà costituita dall'analogo ma in parte differente Accordo Collettivo siglato giusto pochi giorni addietro ed in particolare l'8 novembre tra il Presidente Abodi e il Presidente Damiano Tommasi (si ricorda infatti come a partire dalla stagione 2010-2011 la Lega Nazionale Calciatori Professionisti si sia scissa in due Leghe, ciascuna

governata da diversi Presidenti e disciplinata da differenti norme).

Tale recentissimo Accordo collettivo in qualche modo conferma le posizioni assunte in tema di “fuori rosa” e di risoluzione del contratto di prestazioni sportive dalla Lega di Serie A, in quanto per ciò che interessa in questa sede assicura la facoltà di recesso a favore di entrambe le parti in coincidenza con l'ultima stagione contrattuale e, soprattutto, lega gli stipendi dei calciatori alle promozioni e retrocessioni della squadra di appartenenza, con ciò prevedendo sia per le società sia per gli atleti una stretta compartecipazione al raggiungimento del risultato sportivo tale da determinare una maggiore flessibilità del rapporto contrattuale.

Valeria Bicchi e Paolo Zagami